



COMUNE DI MOGORELLA Provincia di Oristano

ORDINANZA

N. 4 DEL 07/06/2019

OGGETTO:

PRESCRIZIONI ANTINCENDIO 2019

IL SINDACO

VISTO il piano regionale per la prevenzione degli incendi e lotta attiva contro gli incendi boschivi approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 27/53 del 19.06.2012; **VISTA** la Delibera Regionale n.23/11 del 09.05.2017 con la quale si è stabilito che le prescrizioni hanno validità triennale (dal 2017 al 2019), fatti salvi eventuali aggiornamenti annuali da approvare con deliberazione da parte della Giunta Regionale;

VISTA la Delibera Regionale 17/2 del 03.05.2019 prescrizioni regionali antincendio, aggiornamento 2019;

RILEVATA la presenza, sia nelle aree pubbliche che in quelle private ricadenti nel Comune di Mogorella, di rovi, sterpaglie, e altri materiali potenzialmente infiammabili;

PRESO ATTO che tale situazione, oltre a costituire pericolo di innesco incendi, si configura come un ulteriore pericolo per l'igiene, la salute e l'incolumità delle persone, e dell'ambiente, in quanto favorisce il proliferare di ratti e insetti nocivi quali zecche, etc.,

RITENUTO opportuno, per arginare i fenomeni suddetti, adottare provvedimenti urgenti a tutela della salute e l'incolumità privata, pubblica e dell'ambiente; **VISTI** gli artt. 50 e 54 del T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Legge 21 Novembre 2000, n° 353, Legge quadro in materia di incendi boschivi;

VISTO il D.L. n. 50/2003, convertito in Legge il 15.05.2003, col quale si integra il Testo Unico degli Enti Locali n. 267/2000 inserendo il comma 1 bis all'art. 7 bis, prevedendo una sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 per la violazione dei Regolamenti Comunali e Provinciali e delle Ordinanze del Sindaco e Presidente della Provincia;

ORDINA

E' FATTO OBBLIGO ENTRO IL 15.06.2019

ai proprietari ed ai conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria, di:

- 1) Ripulire da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri, ivi comprese le strade comunali e vicinali.
- 2) Tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati a ricevere bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri.
- 3) I proprietari o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati e comunque nei lati prospicienti la viabilità.
- 4) I proprietari o i conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie, contigui con le aree boscate definite all'art. 28 (Allegato Del. G.R. n. 22/4 del 4 maggio 2018), devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco.
- 5) Analogamente anche i proprietari e/o gli affittuari di terreni siti nelle aree urbane periferiche, devono realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, e con le modalità di cui al comma 1°, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.
- 6) Tutti i proprietari o affittuari o conduttori di terreni siti nel perimetro urbano e nella immediata periferia, debbono provvedere alla estirpazione delle erbacce e delle sterpaglie, alla rimozione di eventuali rifiuti;
- 7) Tutti i cittadini devono provvedere alla estirpazione dell'erba lungo il fronte delle proprie abitazioni, lungo i relativi muri di cinta e le facciate dei fabbricati. Tali situazioni devono essere mantenute per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio (dal 1° giugno al 31 ottobre 2019).

INFORMA Che i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con l'applicazione delle seguenti sanzioni, fatte salve eventuali azioni penali per danni arrecati a terzi: € 25,00 e massima di € 500,00, ai sensi del D.L. n. 50/2003, convertito in Legge il 15.05.2003; La violazione dei precetti di cui alle prescrizioni regionali è punita a norma della legge del 21 novembre 2000, n. 353 e della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, secondo quanto indicato nell'"Allegato E" (Prontuario delle sanzioni amministrative).

DEMANDA Alla Polizia Municipale, alle Forze dell'Ordine e a tutti i soggetti incaricati della Vigilanza Ambientale il controllo sul rispetto della presente e delle Prescrizioni Regionali Antincendi, contenute nell'allegato alla deliberazione della G.R. n. 22/4 del 4 maggio 2018. Il presente provvedimento sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune di Mogorella e ne sarà data pubblicità attraverso pubblicità fonica e attraverso il sito internet istituzionale dell'Ente.

Chiunque avvisti un incendio è tenuto a segnalarlo, perché possa essere organizzata la necessaria opera di spegnimento, telefonando al numero verde 1515 del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (C.F.V.A.), al 115 dei Vigili del Fuoco, al 113 della Polizia di Stato o al 112 dei Carabinieri.

Al link: <http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=612&s=390498&v=2&c=4577&idsito=19> è consultabile la deliberazione n. 17/2 del 3.05.2019, contenente l'aggiornamento delle prescrizioni regionali antincendio per il 2019 del triennio 2017-2019.

Mogorella, li 07.06.2019

Il Sindaco
Dott. Lorenzo Carcangiu